



DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO N. 81 DEL 09/09/2019

OGGETTO: ISTRUZIONI TECNICO/OPERATIVE PER IL RILASCIO DEI PARERI ARPAC PREVISTI DALL'ART- 214 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N- 152/06 E SMI. – IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO FINO A 80 TON/ANNO (COMPOSTAGGIO LOCALE).

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove , del mese di Settembre, nella sede dell'Agenzia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'art. 37 aggiunge, tra le altre cose, all'art. 214 del 152/06, il comma 7 bis che recita: *“In deroga a quanto stabilito dal comma 7,, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;*
- la Regione Campania, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 14 del 26.05.16 ha promosso l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:”c) *lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti”*, prevedendo:
 - o l'acquisto di compostiere di comunità di capacità di trattamento di 60 t/anno, 80 t/anno, 130 t/anno comprensive di kit accessorio e moduli prefabbricati in legno per l'alloggiamento delle compostiere;
 - o l'individuazione dei un elenco di comuni a cui fornire tali compostiere da autorizzare, ove possibile, ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis;
- la Direzione Tecnica/UOCMOCO/UE Rifiuti ed Uso del Suolo, al fine di uniformare le procedure finalizzate al rilascio dei pareri di competenza agenziale, ha elaborato una proposta di documento denominato: *“Impianti di Compostaggio Locale non eccedenti le 80 ton/anno. Indicazioni per il rilascio dei pareri ARPAC previsti dall'art. 214 comma 7 bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e smi”* nel quale sono riportati indicativamente le informazioni che devono essere acquisite ai fini dell'emissione dei suddetti pareri, nonché aspetti relativi agli eventuali controlli;



- il suddetto documento è stato inviato, tramite email, ai dirigenti responsabili delle UOC AT/UOSURC dei Dipartimenti Provinciali competenti al rilascio dei relativi, al Dirigente della UOC SICB, per una loro condivisione;
- alla luce delle integrazioni, osservazioni tecniche e proposte di modifiche formulate dai dirigenti delle strutture agenziali prima indicate, si è pervenuti alla versione definitiva del documento (Allegato);

CONSIDERATO CHE

- l'uniformità delle procedure costituisce un valore di chiarezza dell'azione tecnico/operativa agenziale ed uno strumento volto a semplificare l'attività delle strutture agenziali coinvolte ed anche un orientamento per i soggetti interessati all'acquisizione dei pareri;

ATTESO CHE

- si ravvisa l'opportunità di adottare il documento in oggetto al fine di razionalizzare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle procedure tecnico/operative finalizzate al rilascio dei pareri suddetti, ma anche per evitare comportamenti disomogenei;
- occorre procedere anche ad una sistematizzazione dei dati quali-quantitativi dei pareri richiesti e rilasciati dalle strutture territorialmente competenti sulla tematica in oggetto;
- per la sistematizzazione dei dati di cui sopra è stato predisposto un format che va compilato dalle strutture territorialmente competenti ed inviato periodicamente (ogni 4 mesi) alla UORIOUS, che provvederà alla successiva elaborazione ed eventuale divulgazione

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il documento **“Impianti di Compostaggio Locale non eccedenti le 80 ton/anno: Istruzioni per il rilascio dei pareri ARPAC previsti dall'art. 214 comma 7 bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e smi”** che allegato alla presente disposizione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare il format per la raccolta e sistematizzazione dei dati relativi ai pareri richiesti e rilasciati dalle strutture territorialmente competenti (Allegato 2);
- di prevedere che sia l'allegato 1 che l'allegato 2 possano essere aggiornati in virtù di modifiche normative nazionali e regionali che dovessero subentrare o di aspetti che dovessero emergere nelle attività di rilascio pareri o di controlli in campo.

Napoli, 09/09/2019

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano Sorvino

Allegato 1

**Impianti di Compostaggio Locale non eccedenti le 80 tonn/anno.
Istruzioni per il rilascio dei pareri ARPAC previsti dall'art. 214
comma 7 bis del Decreto Legislativo n° 152/06 e smi**

Sommario

Premessa	2
Pareri	2
Controlli	3
Rifiuti e CER interessati dal compostaggio locale	3
Riferimenti normativi	3

Premessa

ARPAC, ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis del D. Lgs 152.2006 e s.m.i., deve esprimere parere per la messa in esercizio di impianti di compostaggio che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti.

Al fine di favorire l'emissione tempestiva di tali pareri ed uniformare le modalità tra le diverse strutture agenziali territorialmente competenti, è stato redatto il presente documento che contempla anche indicazioni in merito ai controlli eventualmente da effettuare.

Pareri

Il parere di ARPAC sarà rilasciato relativamente agli aspetti ambientali previa verifica della conformità della documentazione inviata e delle dichiarazioni effettuate con la normativa ambientale di settore.

Di seguito si riportano, indicativamente, le informazioni che i soggetti, che intendono realizzare e gestire tali tipologie di impianti, devono fornire preventivamente ad ARPAC, ai fini dell'emissione dei suddetti pareri.

- A. Copia del titolo di disponibilità giuridica dell'impianto¹ e dell'area dove è posizionato l'impianto;**
- B. Relazione tecnica che deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
 - a) ubicazione dell'impianto (Comune, indirizzo, coordinate geografiche in WGS84, riferimenti catastali);
 - b) capacità di trattamento complessiva, tipologia, modello e caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura utilizzata per il compostaggio;
 - c) elenco e distanza dall'impianto degli eventuali bersagli sensibili;
 - d) elenco delle utenze o delle attività conferenti all'impianto;
 - e) elenco dei rifiuti che si intende trattare identificati con i relativi codici CER;
 - f) accorgimenti tecnici adottati per tutelare le matrici ambientali (suolo, aria, acque, etc.) e per abbattere l'impatto odorigeno;
 - g) piano di utilizzo del compost prodotto, indicante tipologia, quantità, impieghi e destinazione dello stesso compost;
 - h) indicazione della vincolistica esistente sull'area;
 - i) registro manutenzioni con relative schede di registrazione degli interventi;
- C. Breve relazione sulle modalità di dismissione dell'impianto** (soprattutto per capire chi e con quali tempi e fondi lo dismetterà a fine vita);
- D. Regolamento di gestione dell'apparecchiatura** indicante, tra le altre cose il relativo Gestore. A titolo indicativo per le informazioni da indicare nel suddetto regolamento, si può fare riferimento all'allegato 3 del DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266;
- E. Dichiarazione** attestante che:
 - a) le caratteristiche del compost prodotto saranno conformi all'allegato 2 "Ammendanti" del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (tabella 1.4 riferita al tenore massimo consentito in metalli pesanti e tabella 2 punti 4 e 5);
 - b) il compost non conforme a quanto indicato al punto 3.a sarà gestito come rifiuto;

¹ Si può omettere la richiesta di tale documento se si dispone di atto regionale di assegnazione della compostiera.

- c) sono rispettate le norme richiamate nello stesso art. 214 comma 7 bis, in particolare:
- urbanistiche;
 - antisismiche;
 - ambientali;
 - di sicurezza;
 - antincendio;
 - igienico-sanitarie;
 - efficienza energetica;
 - dei beni culturali e del paesaggio.

Controlli

I controlli, eventualmente effettuati da ARPAC, saranno concordati con la Regione Campania e riguarderanno i seguenti aspetti:

- verifiche sulla documentazione presentata;
- adempimenti connessi con il rispetto della normativa ambientale di settore;
- eventuali indagini analitiche mirate alla ricerca di sostanze pericolose.

Tali eventuali indagini analitiche verranno effettuate da ARPAC qualora dovessero emergere dei dubbi sulla corretta conduzione del processo di compostaggio, con conseguente non conformità agli standard di qualità del compost prodotto, accertata dagli Enti di Controllo individuati dal coordinato disposto di cui agli artt. 6 e 11 del D.Lgs n. 75/2010, con conseguente declassamento a rifiuto del materiale prodotto.

Rifiuti e CER interessati dal compostaggio locale

I rifiuti biodegradabili da trattare aerobicamente in questa tipologia di impianti sono quelli derivanti da attività agricole (e non agroindustriali), vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, definiti dai seguenti codici CER:

- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 25 oli e grassi commestibili (sarebbe preferibile destinarlo al recupero come mps o per energia)
- 20 02 rifiuti (biodegradabili) prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 03 02 rifiuti (biodegradabili) dei mercati

Riferimenti normativi

- La legge 28 dicembre 2015, n 221, con l'art. 37, aggiunge – tra le altre cose – all'art. 214 del 152/06 il comma 7 bis che recita: *“In deroga a quanto stabilito dal comma 7,, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati*

esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Il regime giuridico dettato dal comma 7 bis di tale articolo consente la realizzazione e la messa in funzione impianti di compostaggio aerobico di rifiuti “biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi” con una portata annua non eccedente le 80 tonnellate prodotte in un comune o in comuni limitrofi – che però si siano preventivamente associati nella gestione del servizio – mediante una semplice denuncia di inizio attività, previa predisposizione di un regolamento, della nomina di un gestore del servizio e unicamente del parere dell’ARPAC.

- Legge regionale n. 14 del 26.05.16 - Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti.

Art. 45 (Programma straordinario e soggetti attuatori)1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:c) lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti.

